



## DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE

N°5/2020

del 10 marzo 2020

**OGGETTO: Giustizia Sportiva federale – sospensione dei termini**

### IL PRESIDENTE FEDERALE

- Visto l'Art.17, comma 5) dello Statuto Federale;
- preso atto che in data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di Giustizia è stato firmato un Decreto Legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” con il quale sono state sospese tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia, rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
- tenuto conto che con l'emanazione dei DPCM dell'8 e 9 marzo 2020 sono state adottate ulteriori e più severe disposizioni al fine di contrastare e contenere l'emergenza su tutto il territorio nazionale;
- considerato che la Federazione, vista la situazione, ha prudenzialmente sospeso l'attività di tutte le discipline federali sia a livello regionale che nazionale fino al 30 aprile p.v. e che, al fine di ottemperare alle disposizioni dei citati atti normativi l'attività degli Uffici federali è stata ridotta ai servizi essenziali, con riduzione significativa della presenza del personale;
- visto l'art. 39 del Regolamento di Giustizia sportiva;
- valutata l'urgenza di adottare, per le suddette ragioni di oggettiva gravità ed eccezionalità, il provvedimento della sospensione dei termini relativi ai procedimenti di Giustizia sportiva;
- preso atto che non è possibile attendere lo svolgimento del prossimo Consiglio Federale al momento calendarizzato per il 24 aprile 2020:

### DELIBERA

- la sospensione di tutti i termini del procedimento, di cui al Regolamento di Giustizia citato, dalla data odierna al 22 marzo 2020, salvo ulteriori provvedimenti delle Autorità competenti;
- i termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
- ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- le udienze già fissate in detto periodo si intendono rinviate d'ufficio a data successiva, che sarà stabilita e tempestivamente comunicata alle parti e agli altri eventuali interessati a cura del competente Organo Giudicante.

La presente deliberazione, assunta in via d'urgenza per le ragioni esposte in premessa, sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale in occasione della sua prima riunione utile.

f.to Il Presidente Federale  
Domenico Falcone